

REGIONE PUGLIA

Prot. N. 10199

Allegati N.

Risposta al foglio N.

del

Bari, 11

197

OGGETTO: Disegni di legge: "Determinazione delle indennità ai Segretari ed ai Dirigenti degli Organi di controllo sugli atti degli Enti Locali della Regione" e "Ulteriori interventi in favore dell'Agricoltura".-

All'On.le Prof. Baniamino FINOCCHIARO
Presidente del Consiglio Regionale

S E D E

Per gli adempimenti di competenza si trasmettono, in allegato, i disegni di legge di cui all'oggetto approvati dalla Giunta Regionale nella seduta del 7 c.m., per i quali si chiede la procedura d'urgenza prevista dall'art.22 del regolamento interno del Consiglio.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(Avv. Gennaro Trisorio Luzzetti)

CONSIGLIO REGIONALE		
ARRIVO		
10 NOV. 1972		
Cat.	Classe	Fasc.
Prot. N. 3359		

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA

RELAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE REGIONALE PER GLI ULTERIORI INTERVENTI IN FAVORE DELL'AGRICOLTURA

In sede di ripartizione fra le Regioni del Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, ammontante per il 1972 a £. 20 miliardi, il C.I.P.E. ha assegnato alla Regione Puglia la quota di £. 2.400 milioni da impiegare nel settore agricolo.

La Giunta regionale, già in sede di presentazione della legge per gli interventi in agricoltura, come rilevasi dalla relazione sulla predetta legge, si è impegnata di intervenire ulteriormente in favore dell'agricoltura, appena la Regione avesse avuta assegnata, in applicazione dell'art. 9 della legge 16/5/1970, n. 281, la predetta quota, per:

- a) integrare adeguatamente e con ogni sollecitudine le autorizzazioni di spesa stabilite nella legge regionale approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 29/7/1972 in quanto assolutamente insufficienti alle effettive esigenze;
- b) autorizzare lo stanziamento di una congrua somma da destinare alla concessione di aiuti da parte della Regione per le misure di pronto intervento previste dall'art. 3 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che istituisce il "Fondo di Solidarietà Nazionale".

REGIONE PUGLIA

- 2 -

Di qui la ragione del presente provvedimento.

I settori che con il disegno di legge si propone di finanziare riguardano:

- 1) Misure di pronto intervento rivolte all'immediato ripristino di opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, gravemente danneggiate o distrutte dalle eccezionali calamità naturali verificate nel mese di luglio 1972;
- 2) il credito agrario di conduzione;
- 3) la difesa economica dei prodotti agricoli mediante la erogazione di contributi alle Cooperative agricole su interessi che le stesse sono costrette a pagare a causa di acquisizioni di prestiti per la corresponsione di acconti ai soci conferenti;
- 4) L'adeguamento delle strutture aziendali, soprattutto di quelle rivolte al miglioramento delle condizioni di vita dei coltivatori diretti.

REGIONE PUGLIA

- 3 -

In merito ai settori operativi considerati si ritiene indispensabile precisare quanto segue:

MISURE DI PRONTO INTERVENTO PER LE OPERE DI BONIFICA E DI BONIFICA MONTANA

Come è noto, nel luglio del corrente anno le piogge torrenziali a carattere alluvionale abbattutesi su gran parte del territorio pugliese, oltre a compromettere gravemente il bilancio economico di molte aziende per la perdita dei prodotti agricoli, che queste hanno subito, hanno danneggiato o distrutto in alcune zone (Minervino Murge, Canosa, Manfredonia, ecc., ecc.) rilevanti opere di bonifica.

Lo stato di pessima manutenzione dei canali, causa gli scarsi mezzi forniti in passato dal Ministero dell'Agricoltura ai Consorzi di bonifica, fa reso ancora più gravi le conseguenze di tali calamità naturali perché le abbondanti acque, in assenza di un possibile ed ordinato scolo, si sono trasformate in inondazioni che, ovunque, hanno distrutto vaste plaghe coltivate, strade, divelto alberi e creato uno stato di potenziale rischio per le popolazioni residenti a valle.

La Giunta, preso atto della gravità del problema, individuate le zone in cui urgiva intervenire in quanto qualunque indugio poteva diventare pericoloso, decise di ordinare ai Consorzi di bonifica la presentazione di perizie relative a lavori di ripristino delle opere di bonifica danneggiate o distrutte da far approvare dagli organi tecnici competenti con procedura d'urgenza secondo le modalità di cui all'art. 19 del decreto legge 18/11/1966, numero 976.

REGIONE PUGLIA

Il ripristino di tali opere tende ad eliminare, sia pure parzialmente, le cause di rilevanti danni che continuamente vengono provocati alle strutture agrarie minacciando seriamente anche popolosi centri abitati.

Le perizie già approntate dai Consorzi di Bonifica interessati ai territori colpiti, sono state approvate dagli organi tecnici competenti e comportano una spesa complessiva di Lire 1.000 milioni.

Certamente, questo intervento della Regione non può risolvere il grave problema del dissesto idrogeologico delle nostre zone di montagna e di collina che, ovviamente, deve essere affrontato dallo Stato organicamente e globalmente, oltre che con i mezzi all'uopo destinati dal "Fondo di Solidarietà Nazionale" anche con leggi speciali quali quella della difesa del suolo.

CREDITO AGRARIO DI CONDIZIONE

Con l'inizio della nuova annata agraria gli imprenditori agricoli, nella maggior parte coltivatori diretti, avvertiscono, anche per effetto dei danni subiti a causa delle avversità naturali, la pressante e indillazionabile necessità di ricorrere ai prestiti bancari per la costituzione aziendale.

REGIONE PUGLIA

- 5 -

Pertanto, allo scopo di poter continuare a concedere prestiti a tasso agevolato del 3%, prioritariamente ai coltivatori diretti e alle piccole aziende, come stabilito dall'art. 11 del "Ri~~no Verde n. 2~~", si ritiene indispensabile elevare l'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale ~~del 29.7.1972~~, da £. 500 milioni a £. 1.500 milioni.

Con tale disponibilità sarà possibile assistere operazioni di prestito per un importo di circa 30 miliardi, importo questo che resta peraltro inferiore alle effettive esigenze se si considera che, secondo i dati ufficiali riferiti all'anno 1971, l'ammontare dei prestiti per conduzione effettuati dagli Istituti bancari e degli Enti operanti nel settore con il contributo dello Stato si aggira attorno ai 35 miliardi di lire di cui £. 32 miliardi per prestiti a singole aziende e £. 3 miliardi per le Cooperative.

La maggiore disponibilità, arrecata dalla presente legge consentirà di affrontare con la dovuta tempestività adeguati interventi creditizi per sollevare il settore che, a causa anche delle ripetute avversità atmosferiche, manifesta sintomi di crisi con gravi ripercussioni di carattere economico-sociale soprattutto per quanto attiene il problema dell'occupazione.

Inoltre, al fine di facilitare la concessione dei prestiti da parte degli Istituti bancari ai coltivatori diretti, alle piccole aziende nonché alle Cooperative, è stata recepita nella legge regionale la normativa relativa alla garanzia sussidiaria del "Fondo Interbancario" previsto dall'art. 36 della legge 2/6/1961, n. 454.

REGIONE PUGLIA

- 6 -

CORRESPONSENZE DI ACCONTI A TASSO AGEVOLATO AI SOCI CONFERENTI DELLE COOPERATIVE AGRICOLE

Per mettere le Cooperative agricole in grado di corrispondere tempestivamente ed a basso tasso congiuntivo anticipi ai soci conferenti, la maggior parte dei quali trovasi in gravi difficoltà avendo subito danni dalle avversità che hanno pregiudicato in parte le produzioni agricole, si rende indispensabile elevare l'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale del 29.12.1972, da £. 470 milioni a £. 570 milioni.

Sarà così possibile assistere, con i benefici previsti dall'art. 8 del "Piano Verde n. 2", le operazioni bancarie che le Cooperative porranno in essere per la corresponsione di acconti per circa 25 miliardi di lire pari al presumibile fabbisogno e si realizzerà così una delle condizioni indispensabili per lo sviluppo e il potenziamento della cooperazione, obiettivo questo che la Regione si pone prioritariamente.

VIAbilità RURALE, APPROVVIGIONAMENTO IDRICO ED ELETTRIFICAZIONE DELLE CAMPAGNE

Come già è stato fatto rilevare in sede di discussione della precedente legge regionale in favore dell'agricoltura presso gli organi tecnici dell'Assessorato all'Agricoltura giacciono numerosi progetti esecutivi e richieste, il cui ammontare supera i 4 miliardi di lire mentre con i fondi recati dalla legge regionale del 29.12.1972, ammontanti a £. 200 milioni, sarà possibile effettuare investimenti per opere il cui importo ammonterebbe a circa 250 milioni tenuto conto che l'intervento varia dal 75% all'87,50% (art. 17 e 19 del "Piano Verde n. 2").

REGIONE PUGLIA

- 7 -

Certo, non è assolutamente pensabile che con una ulteriore modesta autorizzazione di spesa, pari a 300 milioni di lire, possano minimamente essere soddisfatte le numerose esigenze di intervento che si manifestano sull'intero territorio della Regione.

Purtuttavia, detto stanziamento ha un significato di orientamento politico nel settore delle strutture che la Regione si propone per l'avvenire di considerare adeguatamente con più cospicui stanziamenti programmati organicamente anche nel quadro dei programmi di sviluppo regionale di cui al recente provvedimento C.I.P.E. che ha elevato per il 1973 da 20 a 120 miliardi e per il 1974 a 150 miliardi il Fondo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Sicché con il complessivo finanziamento (200 milioni della legge regionale dl. 29.7.1972...) e 300 milioni previsti dal presente disegno di legge) sarà possibile realizzare opere per circa 700 milioni.

• • • • •

Risulta evidente che la Regione, con l'adozione di questa seconda legge in favore dell'Agricoltura, realizza un intervento che potrebbe definirsi di "ordinaria amministrazione"; in quanto le provvidenze arreccate da entrambe le leggi, ammontanti complessivamente a £. 3.900 milioni, restano ben lontano da quelle di cui il settore ha goduto, ad esempio, nel 1971 e che hanno comportato interventi pubblici per £. 11.263 milioni.

REGIONE PUGLIA

- 8 -

Si ritiene doveroso sottolineare, infine, che neppure con questa seconda legge in favore dell'Agricoltura è possibile, per la limitatezza dei fondi, prendere in considerazione, fra l'altro, importantissimi settori quali gli impianti cooperativi di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli, la difesa fitosanitaria, gli interventi per potenziare e sviluppare la pesca nelle acque interne, le opere di rimboschimento, gli interventi per la caccia.

Per questi ultimi settori operativi la Giunta regionale si propone di intervenire con il bilancio del 1973, tenuto conto che ormai siamo alla chiusura dell'esercizio finanziario del 1972 e che, allo scopo di qualificare sempre più gli interventi regionali nel nostro territorio, si è inteso operare come del resto è stata sempre rilevata anche dal Consiglio regionale in agricoltura in maniera più incisiva trattandosi di un settore tra i più significativi della economia pugliese.

12.6.1972

L'ASSESSORE
(Dott. Angelo Manfredi)

ULTERTORI INTERVENTI IN FAVORE DELL'AGRICOLTURA

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1

La Regione Puglia, a termine dell'ultimo comma dell'art. 14 della legge 25/5/1970, n. 364, può assumere a suo totale carico le spese occorrenti per l'attuazione di misure di pronto intervento rivoite all'immediato ripristino di opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, gravemente danneggiate o distrutte dalle eccezionali calamità naturali verificatesi nel suo territorio durante il mese di luglio del 1972.

Tali misure saranno attuate nelle zone delimitate per gli interventi previsti dalla predetta legge 25/5/1970, n. 364, con le modalità di cui all'art. 19 del decreto-legge 16/11/1966, n. 976, convertito nella legge 23/12/1966, n. 1142.

Per l'attuazione delle misure di cui al 1º comma del presente articolo è autorizzata, per l'anno finanziario 1972, la spesa di L. 1.000 miliioni.

ART. 2

Per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 1 della legge regionale approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 29/7/1972 è autorizzata la ulteriore spesa di £. 1.400= milioni come appresso distinta per le attività di cui ai sottostanti articoli della legge 27 ottobre 1966, n. 910:

ART.	Interventi per la concessione di prestiti a tasso agevolato alle Cooperative agricole per la corresponsione di acconti ai soci conferenti	(milioni di lire)
ART. 8	Interventi per la concessione di prestiti a tasso agevolato alle Cooperative agricole per la corresponsione di acconti ai soci conferenti	£. 100
ART. 11	Interventi per la concessione di prestiti di conduzione a tasso agevolato a favore di imprenditori agricoli, singoli o associati	£. 1.000
ART. 17	Contributi in conto capitale per la costruzione e il riattamento di strade vicinali ed interpoderali, nonché per la costruzione di acquedotti rurali	£. 150
ART. 19	Contributi in conto capitale per lo sviluppo ed il potenziamento della elettrificazione rurale	£. 150

ART. 3

I prestiti a tasso agevolato di cui alla presente legge, nonchè quelli previsti dalla legge regionale approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 29/7/1972, sono assistiti, ai sensi dell'art. 56 della legge 27/10/1966, n. 910 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla garanzia sussidiaria del "Fondo Interbancario", istituito con l'art. 36 della legge 2/6/1961, numero 454.

ART. 4

Per l'attuazione di tutti gli interventi previsti dalla presente legge, nonché per quelli previsti dal 2^o comma dell'articolo 16 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, valgono le disposizioni contenute nell'art. 3 della legge regionale approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 29/7/1972.

Gli interventi in materia di miglioramenti fondiari, previsti dall'art. 16 della legge 27/10/1966, n. 910, ancorché ricadenti nei territori classificati montani, vengono attribuiti alla competenza degli Ispettori Provinciali dell'Agricoltura e dell'Ispettore Agrario Compartimentale, entro i limiti fissati dall'art. 40 della predetta legge.

ART. 5

Nel titolo III dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'anno finanziario 1972 è introdotta la seguente variazione:

CAPITOLO 6 - "Contributo dello Stato per il funzionamento del programma regionale di sviluppo" (art. 9 legge 16/5/1970, n. 281)

a) stanziamento attuale	£.	P.M.
b) variazione in aumento	£.	2.400.000.000
TOTALE	£.	2.400.000.000

Per effetto della variazione apportata, l'ammontare complessivo dello stato di previsione dell'entrata risulta £. 51.906.968.622=. Correlativamente, si provvede ad istituire al titolo III dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 1972 il Capitolo 324/ter "Ulteriori interventi nel settore dell'agricoltura" con una previsione di £. 2.400.000.000 al quale farà carico l'onere previsto dalla presente legge.

Per effetto della variazione apportata l'ammontare complessivo dello stato di previsione della spesa risulta di £. 51.906.968.622=.

ART. 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'art. 60 dello Statuto regionale ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia.